

N. R.G.V.G. 903/2024

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

Sezione fallimentare

Nel procedimento 903/2024 Vol. Giur. per la conferma delle misure protettive ex art. 18 e 19 CCII iscritte presso il Registro Imprese di Parma in data 7 febbraio 2024 promosso da (), con sede in , in persona del legale rappresentante pro) elettivamente domiciliata , presso lo studio dei difensori;

Il Giudice

pronunciando sull'istanza proposta in data 8 febbraio 2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 marzo 2024; ha emesso la seguente

ORDINANZA

dato atto della formale sussistenza dei requisiti procedurali per l'accesso alla richiesta misura;

premesso che:

nel ricorso depositato in data 8 febbraio 2024

ha domandato di confermare le misure protettive prodottesi ai sensi dell'articolo 18 CCII per la durata massima di 120 giorni o per la diversa durata ritenuta dal Tribunale;



con riguardo alla competenza territoriale dell'intestato Tribunale, il centro degli interessi principali dell'impresa ("COMI"), cioè il luogo in cui essa gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, co. I, lett. m CCII), deve ritenersi situato nel relativo circondario;

la richiesta di conferma delle misure protettive è stata notificata a tutti i creditori (individuati dalla stessa istante come) controinteressati;

all'udienza del 7 marzo 2024 sono stati sentiti la parte istante, nonché l'Esperto designato, rag. _____ ed i creditori costituiti in giudizio o comunque comparsi;

rilevato che:

le misure protettive possono essere confermate (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022 _____ ; Tribunale di Prato 22 aprile 2022) qualora, in esito alla disamina della relazione dell'Esperto, sussista:

- a) una ragionevole prospettiva di risanamento della crisi dell'impresa;
- b) l'utilità delle misure protettive richieste per lo svolgimento delle trattative;
- c) l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure protettive richieste rispetto all'obiettivo di risanamento dell'impresa;

la valutazione di conferma delle misure protettive deve tenere conto: delle conclusioni dei creditori e dei rilievi da questi eventualmente svolti; della circostanza che le trattative siano state effettivamente avviate , dell'eventuale manifestazione di disponibilità di alcuni creditori ad addivenire ad un accordo di composizione negoziata della crisi;

osservato che:

-il piano prevede la prosecuzione dell'attività di impresa (continuità diretta) con ristrutturazione e riorganizzazione della gestione economica e finanziaria (chiusura di n. 2 contratti di leasing stipulati con _____ ; potenziamento degli orari e delle giornate festive di apertura al pubblico; riduzione dei costi del personale mediante il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato di n. 1 collaboratore; riduzione dei costi di acquisto dei prodotti mediante l'individuazione di uno o più fornitori strategici; interruzione del credito bancario e del fido di cassa; implementazione di strategie di



marketing, interventi di promozione dei prodotti e di fidelizzazione della clientela); a sostegno del risanamento la ricorrente ha previsto l'acquisizione di "ulteriori risorse" finanziarie (ricavato della vendita di un lotto di terreno edificabile pari ad € 716.000 al netto dell'IVA; quota di proprietà di alcuni immobili della socia accomandataria o del relativo controvalore cautelativamente quantificato in € 400.000,00"); crediti pari ad € 216.388,82 vantati dalla ricorrente nei confronti ; credito rivendicato, ed attualmente oggetto di accertamento giudiziale, nei confronti di nonché verso il dott.

in proprio per un importo pari ad € 370.000,00); il piano di risanamento, pur senza individuare uno specifico strumento giuridico tra quelli indicati dall'art 23 comma I CCII, prevede il soddisfacimento dei creditori mediante:

- a) pagamento integrale del compenso dell'Esperto stimato in € 120.000,00;
- b) pagamento integrale del compenso degli advisors stimato in € 120.000,00 oltre ad € 65.000,00 per competenze professionali pregresse;
- c) pagamento integrale dei debiti verso l'Erario e per contributi previdenziali, indicati in € 613.781,991 , *"già depurato di sanzioni ed interessi (ove oggetto di rottamazione) [...] con rateazione quinquennale a far data dal 2024 al 2028, con importo di € 122.756,40 ad anno"*;
- d) pagamento dei creditori chirografari in una percentuale complessiva pari al 49% circa, corrispondente ad € 2.688.000,00 circa;

-l'Esperto:

- a) ha confermato l'avvio delle trattative;
- b) pur sottolineando in diversi passaggi della relazione come , nella presente fase, sussistano significative incertezze sul quantum dell'effettivo cash flow generabile dalla continuazione dell'attività d'impresa ed evidenziando, alla luce dei dati disponibili e delle molteplici variabili suscettibili di incidere sull'efficacia del progetto di ristrutturazione, l'impossibilità, allo stato degli atti, di formulare una prognosi favorevole al risanamento della condizione di squilibrio economico e finanziario della ricorrente, ha rilevato in merito alle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi. come:

b1) *"Le azioni e le strategie individuate dall'imprenditore e dai suoi advisors, propedeutiche a rimuovere la crisi determinata dalle cause sopra descritte e costituenti le assunzioni di base del Progetto di Piano di*



Risanamento proposto ai creditori, seppur possano essere rese “aderenti al concreto atteggiarsi dei vari attori” e possano essere oggetto di “eventuali modifiche ed integrazioni”, non appaiono allo stato manifestamente irrealizzabili”;

b2) *“l’effettiva capacità di successo del risanamento proposto e delle strategie di intervento individuate dall’imprenditore appaiano in astratto appropriate per il superamento della crisi ...”* dipendendo principalmente il conseguimento di tale obiettivo *“...sia dall’effettivo verificarsi delle aspettative che dovrebbero apportare le “ulteriori risorse” indicate a pagg. 58-59 del Progetto di Piano di Risanamento che dall’esito delle trattative da instaurarsi con i creditori a favore dei quali sono maturati e maturano oneri finanziari molto rilevanti ...”;*

b3) si renda a tal proposito opportuno che la ricorrente *“... valuti, al fine di garantire il massimo soddisfacimento del ceto creditorio”,* strategie di intervento alternative rispetto a quello prospettato idonee a rimuovere la crisi ed a consentire il risanamento dell’impresa anche attraverso soluzioni in continuità indiretta;

c) non ha rilevato controindicazioni all’applicazione delle misure protettive richieste, evidenziandone l’utilità ai fini dello svolgimento delle trattative e del risanamento dell’impresa;

- non constano opposizioni da parte dei creditori costituiti in giudizio;

considerato che:

-la composizione negoziata della crisi d’impresa consiste in un percorso condotto sotto l’egida di un Esperto indipendente, finalizzato al raggiungimento di un accordo con i creditori che consenta al debitore di rimediare alle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario della propria impresa; ove risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa e le misure protettive risultino funzionali allo svolgimento delle trattative, dette misure, nella fase iniziale delle trattative, possono essere confermate proprio al fine di consentire alla ricorrente, mediante l’interlocuzione con l’Esperto e con i creditori, di individuare lo strumento più adeguato, tra quelli indicati dalla legge, per procedere in concreto al risanamento; diverso ragionamento, di contro, dovrà presiedere la valutazione rimessa al giudicante in sede di eventuale proroga, laddove il giudizio di funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative dovrà necessariamente



tener conto delle attività poste in essere successivamente alla fase di conferma e della concreta possibilità di proceder al risanamento attraverso uno degli strumenti individuati dall'art 23 comma I CCII che la ricorrente avrà l'onere di indicare ;

- nella fase iniziale della composizione negoziata, il positivo riscontro circa la funzionalità delle misure protettive alle trattative ed a risanamento della crisi sussiste anche ove l'Esperto ritenga, alla luce della situazione declinata dalla ricorrente e del piano da quest'ultima proposto (continuità diretta) , di non essere in condizione di formulare una prognosi favorevole riguardo alle strategie prospettate per il superamento delle condizioni di squilibrio economico e finanziario, che reputi tuttavia non manifestamente irrealizzabile, individuando autonomamente un percorso di risanamento alternativo (continuità indiretta) rispetto a quello ipotizzato dalla ricorrente ed evidenziando l'utilità delle misure protettive rispetto all'esigenza di presidiare lo svolgimento del negoziato che potrebbe ragionevolmente condurre, in tale diversa prospettiva, ad un'intesa con il ceto creditorio;

- le valutazioni formulate dall'Esperto riguardo ai dati offerti dalla ricorrente, la circostanza che risultino avviate trattative con i creditori e la mancata opposizione di questi ultimi inducono a ritenere ragionevolmente perseguibile l'obiettivo del risanamento della crisi di impresa, ancorché mediante soluzioni alternative rispetto a quelle prospettate dalla ricorrente ;

- deve essere nel contempo demandato all'Esperto il compito di verificare nel corso delle trattative la possibilità di risanamento, tenuto delle diverse soluzioni concretamente percorribili;

- su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'Esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma IV può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfino l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiano sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti. (art. 19 comma VI CCII);

ritenuto dunque che:



- sussista una ragionevole possibilità di risanamento della crisi di impresa attraverso lo svolgimento delle trattative e l'intervento dell'Esperto;
- le misure protettive risultino funzionali allo svolgimento delle trattative ed al risanamento della crisi, potendo eventuali iniziative assunte da singoli creditori pregiudicare l'attuazione del piano proposto;
- la richiesta di conferma, per 120 giorni, della misure consistenti nell'inibitoria di azioni cautelari o esecutive da parte di tutti i creditori appaia circoscritta al tempo presumibilmente necessario a porre in essere trattative idonee da assicurare l'eventuale risanamento dell'impresa;
- sia ammissibile e condivisibile la richiesta dell'imprenditore di imporre genericamente a tutti i creditori il divieto di acquisire diritti di prelazione o di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell'impresa (ivi compresi i beni strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa) in pendenza della procedura di composizione negoziata della crisi; non appare infatti condivisibile la tesi secondo cui le misure protettive dovrebbero essere limitate solo ai creditori titolari di una posizione già suscettibile di pregiudicare la par condicio creditorum in quanto in grado di contraddire la domanda; come condivisibilmente osservato dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Salerno 9 maggio 2022 in www.dirittodellacrisi.it) nel vigore della L 147/2021, il comma VI dell'art. 7 (ora art 19 comma VI CCII), istituendo una tutela posticipata e non preventiva, conferisce infatti a tutti i creditori la legittimazione a chiedere la revoca della misura e precisa che si compiono in sede di revoca sia il controllo sull'utilità delle misure rispetto all'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative sia il controllo di proporzionalità delle misure rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori; il coinvolgimento partecipativo di tutti i creditori rispetto allo "stay" (peraltro non automatico ma frutto di vaglio giudiziario) è consentito pertanto attraverso l'istituto della legittimazione a richiederne la modifica e/o la revoca delle misure già confermate in via di assoluta urgenza (Tribunale di Salerno cit. con ampia motivazione sul punto);

evidenziato che :

- non sono inibiti i pagamenti (art 18 comma I CCII);



- sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori (art 18 comma III CCII);
- dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma I e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. (art 18 comma IV CCII);
- i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori (art 18 comma V CCII);
- l'eventuale proroga delle misure non potrà essere concessa su mere dichiarazioni unilaterali dell'istante (ovvero in assenza di riscontro da parte dei creditori in concreto interpellati circa l'effettiva pendenza delle trattative) e non potrà prescindere da un'aggiornata e dettagliata situazione finanziaria ed economico-patrimoniale, nonché di un'argomentata e specificamente motivata informativa dell'Esperto anche riguardo allo strumento prescelto dalla ricorrente ed alle criticità evidenziate dai creditori e di cui in parte motiva;

P.Q.M.

visti gli artt. 18 e 19 CCII

1) conferma per 120 giorni e così fino al 6 giugno 2024 le misure protettive erga omnes richieste da _____ (C.F. e

P.I. _____), con sede in _____ ;

2) provvede, per l'effetto, nei confronti di tutti i creditori ad:

- a) inibire la proposizione di ricorsi per ingiunzione di pagamento;
- b) inibire la intimazione di pagamento di somme;
- c) inibire la proposizione di istanze di apertura della liquidazione giudiziale;
- d) inibire la possibilità di iniziare e proseguire azioni in danno della società;



e) inibire la possibilità di rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o di provocarne il recesso o la risoluzione, o di anticiparne la loro scadenza o di modificarli in danno dell'impresa proponente per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla presentazione dell'istanza di nomina dell'Esperto;

3) precisa, che ex lege per l'effetto della conferma, è inibito a tutti i creditori di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, e di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa;

4) avverte che ai sensi dell'art. 18 CCII sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori;

5) manda all'Esperto affinché segnali tempestivamente (con apposita relazione da depositare in PCT) a questo giudice ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato di natura tale da giustificare la revoca, la modifica della misura e/o l'abbreviazione della sua durata;

6) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, all'Esperto e al Registro delle Imprese, entro il giorno successivo al deposito.

Parma, 17 marzo 2024

Il Giudice

Enrico Vernizzi

